



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CANGINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CARBONE, CESARO, DE SIANO, GALLIANI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MASINI, Alfredo MESSINA, MODENA, PAGANO, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROSSI, STABILE e TOFFANIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 2020

Disposizioni per i cittadini italiani che si recano in Paesi ritenuti ad alto rischio e non sicuri

ONOREVOLI SENATORI. — Sebbene vi siano le indicazioni fornite a chi vuole viaggiare in sicurezza dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si rende necessario che lo Stato dissuada con più determinazione i cittadini italiani dal recarsi in Paesi, o territori, considerati ad alto rischio e non sicuri a motivo della presenza di gruppi terroristici, o radicali, che utilizzano il rapimento e il pagamento di un riscatto quale fonte di finanziamento.

Una rinnovata persuasione che discende dal constatare l'enorme impegno profuso nel corso degli anni dai Governi italiani in termini di rapporti politici istituzionali tra gli Stati, cooperazione tra gli organismi di *intelligence*, di risorse umane e finanziarie, mezzi e tecnologie per recuperare e far rientrare in sicurezza in Italia alcuni nostri connazionali presenti in aree del pianeta ritenute ad alto rischio e non sicure.

La decisione della persona di viaggiare, sostare o permanere in uno Stato, o un territorio, ritenuto ad alto rischio e non sicuro, ha comportato, nel successo finale di risolvere una situazione di pericolo, critiche da alcuni Stati con cui noi abbiamo consolidati rapporti di amicizia ed anche critiche interne, con la motivazione che la decisione del singolo di non tenere conto del potenziale pericolo ha infine esposto concreta-

mente lo Stato italiano finanziariamente e politicamente.

Il presente disegno di legge ha come finalità quella di responsabilizzare i singoli viaggiatori e gli amministratori, introducendo l'obbligo in capo alle organizzazioni non governative e alle associazioni ed organizzazioni senza finalità di lucro, cioè alle ONG e alle ONLUS, di comunicare al Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale il personale con cittadinanza italiana impiegato in Paesi, o loro territori, considerati ad alto rischio e non sicuri. Il medesimo obbligo si applica al singolo viaggiatore. La pubblicazione di un elenco, soggetto ad aggiornamenti, dei Paesi, o dei loro territori, ad alto rischio e non sicuri, elaborato con la modalità che si propone, dovrebbe far comprendere che il recarsi in determinati luoghi non è solamente pericoloso, ma può determinare il coinvolgimento e l'intervento concreto dello Stato.

Un'assunzione di responsabilità verso lo Stato italiano che comporterà, se ignorata, per quanto anche nobili possano essere le motivazioni, in caso di intervento dello Stato, oneri di spesa a carico delle organizzazioni, delle associazioni di cooperazione e del singolo viaggiatore che ha deciso di ignorare l'avviso di non recarsi o di sostare in uno dei Paesi, o dei suoi territori, individuati nell'elenco.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa e i direttori degli organismi di informazione e sicurezza, e acquisito il parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR), è adottato l'elenco dei Paesi terzi, e dei loro territori, da considerare ad alto rischio e non sicuri per i cittadini italiani e verso i quali sono sconsigliati il viaggio o il soggiorno, a causa della presenza di gruppi terroristici o radicali. Il medesimo decreto provvede altresì a definire i protocolli di sicurezza ai quali si devono attenere i viaggiatori, le organizzazioni non governative e le organizzazioni senza scopi di lucro che si recano e impiegano personale nei Paesi, o nei loro territori, considerati ad alto rischio e non sicuri.

2. L'elenco di cui al comma 1 è pubblicato nei siti *internet* istituzionali del Governo, dei Ministeri, delle regioni e delle rappresentanze diplomatiche italiane. L'elenco è raggiungibile altresì dal sito *internet* istituzionale dell'unità di crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sul viaggiare sicuri.

3. Gli oneri di spesa sostenuti dallo Stato per la messa in sicurezza e il rimpatrio della persona dipendente o a contratto di organizzazioni non governative o di organizzazioni senza scopi di lucro che risulti essere in una situazione di pericolo derivante dall'essere operante in uno dei Paesi, o dei suoi territori, dell'elenco di cui al comma 1 sono a carico delle medesime. Gli oneri di spesa sostenuti dallo Stato per la messa in sicu-

rezza e il rimpatrio della persona che risulti essere in una situazione di pericolo derivante dall'essersi recata e trovarsi per motivi diversi di cui al primo periodo o personali in uno dei Paesi, o suoi territori, dell'elenco di cui al comma 1 sono a carico della medesima.

4. Le organizzazioni di cui al comma 3 inviano al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale i nominativi delle persone con cittadinanza italiana da loro impiegate all'estero in uno dei Paesi, o dei suoi territori, indicati nell'elenco di cui al comma 1. I nominativi di cui al primo periodo sono inviati annualmente con cadenza quadrimestrale. In sede di prima applicazione, i nominativi devono pervenire entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'elenco di cui al comma 1 è aggiornato con cadenza trimestrale o nel momento in cui se ne rilevi l'urgenza.